



# *Corte dei Conti*

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo  
eseguito sulla gestione finanziaria  
dell'**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
per l'esercizio **2015**

Relatore: Consigliere Mauro Nori

**Ha collaborato**

**per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati**

**la dott.ssa Alessandra Manetti**

Determinazione n. 10/2017



*La*

# *Corte dei Conti*

*in*

## *Sezione del controllo sugli enti*

nell'adunanza del 21 febbraio 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Livorno;

visto l'art. 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n.27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998;


visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all' esercizio finanziario 2015, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Mauro Nori e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno per l' esercizio 2015;

ritenuto che, dall'esame della gestione e della documentazione relativa all' esercizio 2015, è risultato che:

- il Presidente dell'autorità portuale, nelle more del completamento del percorso di riforma di cui all'art.8, c.1, lett. f della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato nominato Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Presidente;



MOD. 2



# Corte dei Conti

- per quanto riguarda la gestione del demanio, i canoni accertati risultano in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, sia in termini assoluti che in percentuale sulle entrate correnti. Risulta peraltro in notevole aumento l'ammontare dei canoni riscossi, che raggiungono il 78 per cento degli accertamenti. Il collegio dei revisori segnala tuttavia il ritardo dell'ente nella quantificazione e comunicazione del canone dovuto ai concessionari e la modesta entità delle riscossioni per canoni in conto residui;
- l'esercizio 2015 mostra una ripresa sia del traffico merci che del traffico passeggeri del porto di Livorno;
- i risultati positivi dei traffici si riflettono sulle entrate correnti, che mostrano un incremento del 9 per cento; la gestione finanziaria chiude peraltro con un disavanzo di 10,1 milioni, determinato dall'ingente saldo negativo delle poste in conto capitale; l'avanzo di amministrazione passa dai 46,8 milioni del 2014 ai 46,7 milioni del 2015; anche l'avanzo economico mostra una diminuzione rispetto al 2014 (12,8 milioni rispetto a 13,1 milioni), mentre il patrimonio netto ammonta a 108,8 milioni, in crescita rispetto ai 96 milioni del 2014.
- a seguito del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvato nel febbraio 2016, l'ente ha proceduto al recesso dalla Fondazione L.e.m., a decorrere dal 2016. Per quanto riguarda la cessione delle quote maggioritarie della Società Porto di Livorno 2000, la gara è in fase di esame delle offerte.

Ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO  
C.C. - 2

MOD. 2



# Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2015, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Livorno, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per il detto esercizio.

ESTENSORE

Mauro Nori

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 27 FEB. 2017

IL DIRIGENTE  
(Dott. Roberto Zito)

PER COPIA CONFORME



## SOMMARIO

PREMESSA .....	9
1. QUADRO DI RIFERIMENTO .....	10
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO .....	15
3. PERSONALE .....	18
3.1. Pianta organica e consistenza del personale .....	18
3.2. Costo del personale .....	19
4. INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA .....	22
5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE .....	23
5.1. Piano Regolatore (p.r.p.) .....	23
5.2. Piano operativo triennale (p.o.t.) .....	23
5.3. Programma triennale delle opere (p.t.o.) .....	24
6. ATTIVITÀ .....	25
6.1. Attività promozionale .....	25
6.2. Servizi di interesse generale .....	25
6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione .....	26
6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo .....	29
6.5. Traffico portuale .....	31
7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE .....	33
7.1. Dati significativi della gestione .....	33
7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate .....	34
7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui .....	39
7.4. Il conto economico .....	41
7.5. Lo stato patrimoniale .....	43
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	49

**INDICE DELLE TABELLE**

Tabella 1 - Compensi agli organi. ....	17
Tabella 2 - Ripartizioni della dotazione organica e del personale. ....	18
Tabella 3 - Spesa per il personale. ....	20
Tabella 4 - Costo unitario medio. ....	21
Tabella 5 - Opere infrastrutturali. ....	28
Tabella 6 - Entrate per canoni. ....	30
Tabella 7 - Traffico merci disaggregato. ....	31
Tabella 8 - Traffico passeggeri. ....	32
Tabella 9 - Risultati della gestione. ....	34
Tabella 10 - Rendiconto finanziario-dati aggregati. ....	35
Tabella 11 - Rendiconto finanziario. ....	36
Tabella 12 - Situazione amministrativa. ....	39
Tabella 13 - Disaggregazione dei residui. ....	40
Tabella 14 - Conto economico. ....	42
Tabella 15 - Stato patrimoniale. ....	44
Tabella 16 - Società partecipate. ....	46



## **PREMESSA**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2015 dell'Autorità portuale di Livorno, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2013-2014, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n.45 del 10 maggio 2016 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n. 391.

## I. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Livorno è stata istituita dall'art. 6, comma primo, della legge 28 gennaio 1994, n.84.

L'art.13 della legge 21 febbraio 2014, n.9, riguardante *“Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo”*, prevede la revoca di alcune assegnazioni di contributi disposte dal CIPE nel 2006 e nel 2010, l'afflusso di tali somme nel Fondo di cui all'art. 32, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e la successiva destinazione di tali somme ad interventi specificamente individuati. Prevede inoltre (comma 4 dell'art.13), la revoca dei fondi statali (di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori.

Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4, dell'art.13, della legge n.9/2014.

L'art.29, c.1, del d.l. n.133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n.164, ha previsto l'adozione di un *“Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,”* da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il richiamato Piano si propone di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto ed all'accorpamento delle Autorità portuali.

Il Piano è stato approvato con d.p.c.m. del 29 agosto 2015 e pubblicato sulla G.U. n.250 del 27 ottobre 2015. La Corte Costituzionale con sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 *“nella parte in cui non prevede che il piano strategico della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni”*. L'intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016.

Inoltre, allo scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 164/2014, le Autorità portuali devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da

intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel Piano strategico o di valutare interventi sostitutivi.

La legge di stabilità 2015 (l.23 dicembre 2014, n.190), all'art. 1, comma 236, interviene sulle disposizioni sopra menzionate della legge n.9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza la procedura prevista dall'art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti ). Le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 9/2014.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede che le A.P. avviano a decorrere dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art.8, comma 1, ha previsto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/1994, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema ed alla *governance*, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento delegato, dopo il recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e le proposte emendative della Conferenza Unificata, è stato adottato con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*. Detto decreto è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto scorso.

La normativa in questione si inserisce nelle politiche e nelle azioni intraprese dal Governo con il Piano strategico nazionale, per il rilancio della portualità e della logistica.

Il decreto, in estrema sintesi, tende ad una forte semplificazione ed efficienza del sistema portuale, con gli sportelli unici amministrativo e doganale e una nuova *governance* dei 57 porti di rilievo nazionale, coordinati da 15 Autorità di sistema portuale, in luogo delle precedenti 24, a loro volta dirette da un board snello e da un presidente con ampia facoltà decisionale. E' stata prevista, inoltre, una marcata centralizzazione delle scelte strategiche, allo scopo di evitare la competizione tra porti vicini e stimolare invece la cooperazione.

La semplificazione delle procedure per facilitare il transito di merci e passeggeri, la promozione di centri decisionali strategici rispetto all'attività di porti in aree omogenee, la riorganizzazione amministrativa, il coordinamento centrale del Ministero sono i principi centrali del decreto.

Per quel che riguarda la semplificazione, è da rilevare che, rispetto agli attuali 113 procedimenti amministrativi, svolti da 23 soggetti, il decreto prevede l'istituzione di due sportelli che dovrebbero ridurre drasticamente i tempi di attesa, lo Sportello Unico Doganale per il Controllo sulla merce, che già si avvale delle semplificazioni attuate dall'Agenzia delle Dogane, e lo Sportello Unico Amministrativo per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive in porto non esclusivamente commerciali; ulteriori snellimenti procedurali sono poi previsti per le modalità di imbarco e sbarco passeggeri e per l'adozione dei Piani Regolatori Portuali.

Sono 57 i porti di rilevanza nazionale che vengono riorganizzati nelle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale, centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, ovvero nei porti definiti *core* dall'Unione europea.

Le Autorità di sistema portuale individuate dalla nuova normativa sono le seguenti:

- 1) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Ligure;
- 2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara;

- 3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo;
- 4) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- 5) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia;
- 6) Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
- 7) Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna: Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale);
- 8) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani;
- 9) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale: Porti di Augusta e Catania;
- 10) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;
- 11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto;
- 12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona;
- 13) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna;
- 14) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia;
- 15) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: Porto di Trieste.

Alle suddette 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area, con funzioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche. Ogni Autorità di Sistema Portuale opererà in stretta relazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare per il Piano Regolatore di Sistema Portuale e i programmi infrastrutturali con contributi nazionali o comunitari.

Le Regioni possono chiedere l'inserimento nelle Autorità di Sistema di ulteriori porti di rilevanza regionale.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, le Autorità di Sistema Portuale saranno guidate da un Comitato di gestione molto più snello dell'attuale, da 3 a 5 componenti, con il ruolo di decisore

pubblico istituzionale. Il Comitato di gestione sarà guidato da un presidente, di comprovata esperienza nell'economia dei trasporti e portuale e con ampi poteri decisionali, scelto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione o le Regioni interessate dall'Autorità di sistema. Rispetto ai precedenti Comitati Portuali, con limitata capacità decisionale, si passa pertanto da circa 336 membri a 70 persone a livello nazionale.

I rappresentanti degli operatori e delle imprese faranno parte, invece, degli Organismi di partenariato della Risorsa Mare, con funzioni consultive: potranno partecipare al processo decisionale, non potranno più votare atti amministrativi.

Per garantire la coerenza con la strategia nazionale è stata prevista l'istituzione di una Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, presieduta dal Ministro e con lo scopo di realizzare una programmazione nazionale delle scelte strategiche e infrastrutturali, fino a definire un Piano regolatore portuale nazionale.

Sulla base delle disposizioni della riforma, l'Autorità portuale di Livorno confluirà, insieme all'Autorità portuale di Piombino, nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che comprenderà i porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo ed avrà sede a Livorno.

E' sostanzialmente giunta a conclusione la procedura per la nomina del Presidente dell'Autorità di sistema (sulla designazione da parte del Ministro delle Infrastrutture sono stati acquisiti sia l'intesa del Presidente della Regione Toscana che i pareri delle competenti commissioni parlamentari, ma non risulta ancora adottato il decreto ministeriale di nomina).



## 2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle autorità portuali, ai sensi dell'art.7 della legge n. 84 del 1994, il Presidente, il comitato portuale, il segretariato generale ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei componenti dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali. In questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende concernenti gli organi dell'autorità portuale esaminata, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il collegio dei revisori ha regolarmente attestato il rispetto della normativa di contenimento della spesa pubblica.

### *Il Presidente*

Il presidente dell'autorità portuale è stato nominato con decreto ministeriale in data 12 aprile 2011 per un quadriennio; a far data dal 14 maggio 2015, è stato commissario straordinario fino alla entrata in carica del nuovo presidente. Tale incarico, nelle more del completamento del percorso di riforma di cui all'art.8, c.1, lett. f della l.n.124/2015, è stato rinnovato in data 13 novembre 2015 e, da ultimo, in data 13 maggio 2016, fino alla designazione del presidente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data suddetta.

Il compenso del presidente è stato determinato nella misura prevista dal d.m. 31 marzo 2003, corrispondente al trattamento economico previsto per i dirigenti di prima fascia del Ministero dei Trasporti, moltiplicato per il coefficiente 2,2; a decorrere dal 1° gennaio 2009 tale compenso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante, è stato rideterminato, sulla base del trattamento economico fondamentale previsto dal ccnl di categoria (biennio 2008-2009).

L'emolumento è stato aumentato del 10 per cento in considerazione del fatto che il presidente risiede in località diversa da quella ove ha sede l'autorità portuale (art. 2 d.m.31 marzo 2003).

Al commissario straordinario è riconosciuto per tutta la durata dell'incarico un trattamento economico pari all'ottanta per cento di quello previsto per i presidenti delle autorità portuali, nonché il trattamento di missione, ove spettante.

*Il Comitato portuale*

Nel periodo in esame il comitato portuale, composto da 22 membri, è stato integrato con la nomina di nuovi componenti (non di diritto) con provvedimento presidenziale n. 33 del 16 febbraio 2012, per il quadriennio 2012-2016. Con provvedimento commissariale n.58 del 13 aprile 2016 si è proceduto al rinnovo dei nuovi componenti non di diritto, per un quadriennio dalla data di insediamento, fatti salvi gli effetti di eventuali modifiche normative.

L'importo del gettone di presenza, a seguito delle riduzioni di legge, è ammontato ad euro 39,74.

*Il Segretariato generale*

Tra gli organi dell'autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'attuale Segretario generale è stato nominato in data 15 settembre 2011, per la durata di quattro anni decorrenti dal novembre 2011, con il trattamento economico su base annua di euro 185.033. Tale incarico è stato prorogato dapprima al 17 giugno 2016, poi al 31 dicembre 2016 ed infine al 31 marzo 2017, con successive delibere del comitato portuale del 20 novembre 2015, dell'8 giugno 2016 e del 20 dicembre 2016, mantenendo lo stesso trattamento economico.

*Il Collegio dei revisori dei conti*

I membri del collegio dei revisori dei conti in carica nell'esercizio in esame erano stati nominati con d.m. in data 13 luglio 2012, per un quadriennio. Con d.m. del 29 agosto 2016, è stato nominato un collegio straordinario, composto dai medesimi componenti di quello precedente, fino alla ricostituzione del nuovo collegio dei revisori.

Il compenso ai componenti del collegio dei revisori dei conti, è stato determinato in base ai criteri stabiliti con il d.m. in data 18 maggio 2009, prendendo a riferimento gli emolumenti spettanti al Presidente dell'autorità portuale, nella misura dell'otto per cento al Presidente, del sei per cento ai componenti effettivi, dell'un per cento ai componenti supplenti. A seguito delle riduzioni di legge è stato fissato nell'esercizio in esame ad euro 16.212 per il Presidente, ad euro 12.159 per gli altri membri e ad euro 2.026 per i membri supplenti.